

**D.g.r. 16 maggio 2014 - n. X/1840**  
**Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento**  
**inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, che autorizza il Governo ad emanare un Regolamento, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese;
- il decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013 n. 59, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 (serie generale), recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito, AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la circolare del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del DPR n. 59/2013;

Richiamata la legge regionale n. 1 del 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria», ed in particolare:

- l'art. 2 comma 5 che recita: «In attuazione delle disposizioni sull'interoperabilità delle basi dati e sull'interscambio informativo previste nel d.lgs. 82/2005, la Regione rende disponibili e promuove iniziative per l'utilizzo di piattaforme informatiche interoperabili per l'interscambio tra imprese e pubblica amministrazione e tra pubbliche amministrazioni, in accordo con gli enti locali e con le autonomie funzionali, anche per le finalità di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b)»;
- l'art. 31 comma 1 che recita: «In attuazione dell'articolo 46, comma 3, dello Statuto, la Regione realizza interventi diretti a semplificare e a razionalizzare i procedimenti amministrativi»;
- l'art. 31 comma 2 che recita: «La Giunta regionale, previa intesa con ANCI Lombardia e UPL e sentito il Consiglio delle Autonomie Locali sulle modalità generali di definizione e attuazione delle iniziative di cui al presente comma:

- a. adotta iniziative volte a garantire sul territorio regionale l'omogeneità e la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'indicazione della normativa applicabile e degli adempimenti procedurali e alla standardizzazione della modulistica da utilizzare nel territorio lombardo;
- b. stipula accordi con gli enti locali, singoli e associati, nonché con altri enti pubblici per la realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi, anche coinvolgendo le amministrazioni statali che intervengono in procedimenti di competenza regionale, ai fini dello svolgimento in via telematica dell'intero procedimento amministrativo;
- c. approva le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione degli atti ai soggetti che intervengono nei procedimenti;
- d. favorisce le intese con le associazioni rappresentative di imprese e professionisti per l'individuazione delle priorità e la definizione delle modalità organizzative e attuative degli interventi di cui alle lettere a), b) e c)»;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 7 del 2012 «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», ed in particolare:

- l'art. 49 che recita: «La Giunta regionale adotta determinazioni atte a prevedere che i provvedimenti che introducono o modificano procedure a carico delle imprese siano corredati da linee guida esplicative e, ove necessario,

da strumenti di orientamento e affiancamento formativo, destinati alle amministrazioni parti del procedimento, al fine di facilitare l'applicazione e garantire omogeneità di comportamento sul territorio regionale»;

- il comma 1 dell'art. 51 che recita: «Al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la Giunta regionale adotta determinazioni finalizzate all'informatizzazione delle comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni, favorendo l'utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa»;

Ricordato che sono tuttora in corso attività di confronto tra le Regioni e i Ministeri interessati nell'ambito del Tavolo Istituzionale coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione, volti sia alla adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA previsto dall'art. 10 comma 3 del d.p.r. n. 59/2013, sia alla risoluzione delle problematiche interpretative emerse nella prima fase di applicazione del Regolamento;

Considerato che il d.p.r. n. 59/2013 sopra richiamato prevede che le regioni possano disciplinare l'attuazione del regolamento AUA sul loro territorio provvedendo in particolare a: individuare l'autorità competente al rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da assoggettare alla disciplina dell'AUA, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche;

Ritenuto in tal senso opportuno, da parte di Regione Lombardia, avviare un percorso amministrativo, tecnologico-applicativo e formativo finalizzato a garantire un'applicazione uniforme e coordinata del Regolamento AUA;

Richiamati:

- la circolare regionale del 5 agosto 2013 n. 19 «Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale», con la quale Regione Lombardia ha inteso, fornire agli operatori una serie di indicazioni normative ed operative di carattere generale al fine di accompagnare la prima fase di attuazione del Regolamento AUA, anche attraverso la definizione di schemi e flussi procedurali (allegato 1) e la predisposizione del modello generale di istanza AUA (allegato 2);
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 9950 del 31 ottobre 2013 con cui è stato costituito il Tavolo Permanente in materia di AUA, con la partecipazione di Unioncamere Lombardia, ANCI Lombardia, Unione delle Province Lombarde, ARPA Lombardia e delle Associazioni di categoria interessate, con l'obiettivo prioritario di proseguire l'azione di supporto agli operatori e di garantire un efficace processo di attuazione dell'AUA;

Considerato che il Tavolo Permanente in materia di AUA in occasione del suo insediamento (2 dicembre 2013,) ha individuato tre aree di lavoro: giuridico-amministrativa, informatica e formazione, con l'obiettivo di:

1. definire ulteriori indirizzi di carattere normativo e tecnico;
2. individuare strumenti informatici e telematici idonei;
3. avviare percorsi di informazione e formazione dei soggetti coinvolti;

Considerato altresì che, in occasione delle successive riunioni plenarie del Tavolo Permanente AUA (10 dicembre 2013, 24 febbraio 2014 e 26 marzo 2014), è stata illustrata, valutata e approvata l'attività e la documentazione elaborata nell'ambito dei lavori delle tre aree individuate, concernente, nello specifico:

- confronto dei contenuti della sopra richiamata circolare del MATTM del 7 novembre 2014 e delle prime indicazioni contenute nella Circolare regionale, relativamente ad alcuni aspetti interpretativi concernenti l'applicazione del Regolamento AUA;
- previsione di una modulistica unificata regionale, sulla base delle esigenze emerse dai soggetti interessati dall'applicazione del regolamento AUA
- condivisione del modello di Interoperabilità in termini di trasmissione pratica fra sistemi informatici degli enti pubblici coinvolti e definizione dei contenuti informativi della pratica AUA;
- organizzazione e avvio dell'attività formativa in materia di AUA presso le STER regionali a supporto dei soggetti coinvolti (Province, SUAP);

## Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 20 maggio 2014

Ricordato che il d.p.r. 59/2013 prevede l'adozione di un modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA e che nelle more dell'emanazione dello stesso, la domanda deve essere presentata corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore;

Preso atto, in particolare, della necessità emersa nell'ambito dei lavori del Tavolo Permanente regionale e sollecitata dagli operatori, di provvedere alla definizione di una modulistica unificata, sia al fine garantire una applicazione uniforme del regolamento sul territorio, sia al fine di permettere lo sviluppo di sistemi informativi per una efficace gestione telematica del procedimento di AUA;

Ritenuto in tal senso opportuno provvedere alla definizione di un modello unico per la presentazione delle istanze AUA, comprensivo dei documenti, delle dichiarazioni e dalle attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative ai titoli sostituiti dall'AUA, come previsto dall'art. 4 c.1 del d.p.r. 59/2013;

Ritenuto altresì opportuno che tale modello debba essere definito, in conformità ai principi di cui al Regolamento AUA, secondo i seguenti criteri:

- semplificazione amministrativa;
- razionalizzazione dei contenuti informativi;
- digitalizzazione e gestione attraverso sistemi informatici;
- conformità con le norme ambientali di settore;

Ritenuto pertanto di adottare, entro un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento, con successivi atti amministrativi:

- la modulistica unificata regionale così come elaborata e concordata nell'ambito del Tavolo regionale Permanente AUA, anche al fine del trattamento telematico della stessa;
- le specifiche tecniche di Interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti coinvolti, individuando contestualmente il termine di adeguamento dei sistemi informativi utilizzati a supporto della gestione del procedimento AUA;

Ravvisata inoltre l'opportunità di procedere ad un aggiornamento degli atti di indirizzo forniti da Regione Lombardia:

- sia sulla base di quanto disposto dalla Circolare MATTM, con particolare riferimento all'obbligo di presentare l'AUA, in relazione alla natura dei titoli richiesti o in possesso del Gestore;
- sia sulla base di ulteriori valutazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo Permanente regionale, in merito, in particolare, al campo di applicazione del Regolamento AUA;

Ritenuto in tal senso, sulla base delle valutazioni effettuate, di precisare che:

- nel caso in cui un impianto sia soggetto sia a comunicazione che a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione;
- è facoltà del Gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione generale ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/06 e smi anche nel caso in cui l'attività sia soggetta a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio;
- sono esclusi dall'AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
- sono esclusi dall'AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza;

Ricordato infine che l'art. 9 del d.p.r. n. 59/2013 prevede che i Ministeri competenti, in accordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongano forme di monitoraggio sull'attuazione del Regolamento AUA;

Ritenuto opportuno, in tal senso, che Regione Lombardia agevoli l'attività di cui al punto precedente, provvedendo a realizzare un monitoraggio a cadenza annuale per verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate, i tempi impiegati per l'istruttoria e per il rilascio dell'AUA, nonché eventuali elementi di criticità;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che Regione Lombardia provvederà alla definizione:

- di un modello unico per la presentazione delle istanze AUA, comprensivo dei documenti, delle dichiarazioni e dalle attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative ai titoli sostituiti dall'AUA, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 c.1 del d.p.r. 59/2013 e così come emerso nell'ambito dei lavori del Tavolo Permanente;
  - delle specifiche tecniche di Interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti coinvolti, individuando contestualmente il termine di adeguamento dei sistemi informativi utilizzati a supporto della gestione del procedimento AUA;
2. di stabilire che tale documenti debbano essere realizzati, conformemente ai principi introdotti dal regolamento AUA, secondo i seguenti criteri:
    - semplificazione amministrativa;
    - razionalizzazione dei contenuti informativi;
    - digitalizzazione e gestione attraverso sistemi informatici;
    - conformità con le norme ambientali di settore;
  3. di demandare l'approvazione dei suddetti documenti a successivi atti amministrativi a cura delle direzioni competenti, da adottare entro un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento;
  4. di stabilire che:
    - nel caso in cui un impianto sia soggetto sia a comunicazione, che a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione;
    - è facoltà del Gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione generale ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/06 e smi anche nel caso in cui l'attività sia soggetta a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio;
    - sono esclusi dall'AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
    - sono esclusi dall'AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza;
  5. di disporre che Regione Lombardia provveda a realizzare un monitoraggio a cadenza annuale per verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate, i tempi impiegati per l'istruttoria e per il rilascio dell'AUA, nonché eventuali elementi di criticità;
  6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito istituzionale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il segretario: Marco Pilloni